

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012**  
**515/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI DI**  
**TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE E DEL CORRISPETTIVO**  
**TRANSITORIO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO GAS, PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: Decreto Sviluppo);
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013" recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RTTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la Parte III del "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013" recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il

periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: *RMTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, VIS 68/11 (di seguito: deliberazione VIS 68/11);
- le deliberazioni dell’Autorità 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS, 4 ottobre 2012, 403/2012/R/GAS e 22 novembre 2012, 490/2012/R/GAS;
- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218) (di seguito: Piano di adeguamento).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013;
- ai sensi dell’articolo 20 della *RTTG*, le imprese di trasporto presentano, entro il 30 ottobre di ciascun anno, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie per l’anno successivo;
- il comma 18.7 della *RTTG* prevede che ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo unitario variabile possa essere attivato il parametro *Y* al fine di tener conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le società Energie S.r.l. e Metanodotto Alpino S.r.l. hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34422 del 30 ottobre 2012) e in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34299 del 30 ottobre 2012), le proposte di cui all’articolo 20 della *RTTG* relative all’anno 2013; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società SGI S.p.A. ha presentato:
  - con lettera in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34666 del 31 ottobre 2012) come successivamente integrata e modificata con lettera in data 15 novembre 2012 (prot. generale A/37683 del 22 novembre 2012), le proposte di cui all’articolo 20 della *RTTG* relative all’anno 2013; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG*;
  - con comunicazione in data 30 novembre 2011 (prot. generale A/31386 del 30 novembre 2011) una richiesta di rettifica della proposta tariffaria relativa all’anno 2012, al fine di correggere degli errori materiali;
- le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Netenergy Service S.r.l. e Retragas S.r.l. hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34747 del 2 novembre 2012), in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34667 del 31 ottobre 2012), in data 22 ottobre 2012 (prot. generale A/33460 del 23 ottobre

2012), in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34418 del 30 ottobre 2012), in data 30 ottobre 2012 (prot. generale A/34296 del 30 ottobre 2012), come successivamente integrate e modificate con lettere rispettivamente in data 15 novembre 2012 (prot. generale A/36858 del 16 novembre 2012), in data 19 novembre 2012 (prot. generale A/37425 del 21 novembre 2012), in data 27 novembre 2012 (prot. generale A/38359 del 27 novembre 2012), in data 16 novembre 2012 (prot. generale A/36934 del 19 novembre 2012), in data 22 novembre 2012 (prot. generale A/37699 del 22 novembre 2012) le proposte di cui all'articolo 20 della *RTTG* relative all'anno 2013; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Snam Rete Gas S.p.A., con lettera in data 31 ottobre 2012 (prot. generale A/34668 del 31 ottobre 2012), come successivamente integrata con lettera in data 14 novembre 2012 (prot. generale A/37144 del 19 novembre 2012), ha presentato la proposta tariffaria di cui all'articolo 20, della *RTTG*, relativa all'anno 2013; e che in tale proposta è stata richiesta l'attivazione del parametro *Y* per il riconoscimento di maggiori costi derivanti dal mutamento del quadro normativo;
- in data 21 novembre 2012, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. generale P/37513 del 21 novembre 2012) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, chiedendo di rideterminare il parametro *Y*, considerando esclusivamente gli oneri relativi all'imposta unica municipale; nella suddetta comunicazione è stato inoltre evidenziato che:
  - a) la richiesta di riconoscimento degli oneri accessori e finanziari derivanti dall'operazione di rifinanziamento del debito non è prevista dalle disposizioni di cui alla *RTTG*, in quanto non è ammesso il riconoscimento a piè di lista degli oneri accessori e finanziari; peraltro è stato rilevato che tale richiesta non rientra nelle fattispecie previste dal comma 18.7 della *RTTG* ai fini dell'attivazione del parametro *Y*;
  - b) l'eventuale riconoscimento degli oneri relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente e ai costi derivanti dalla implementazione della delibera ARG/gas 45/11, è demandato a successivo provvedimento, in quanto gli elementi forniti non risultavano sufficienti a completare le procedure di verifica della pertinenza, congruità e addizionalità di detti costi e nelle tempistiche previste per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2013;
- il mancato riconoscimento degli oneri accessori e finanziari derivanti dall'operazione di rifinanziamento del debito di cui al precedente alinea lettera a), è in ogni caso tale da non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa;
- la società Snam Rete Gas S.p.A., con lettera in data 28 novembre 2012 (prot. generale A/38701 del 28 novembre 2012), ha presentato una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09; contestualmente a tale proposta, la società ha presentato ulteriori elementi in merito ai costi incrementali (di importo complessivo pari a 13.749.644

euro) di cui al precedente alinea, lettera b), e che tuttavia gli elementi presentati necessitano di ulteriori approfondimenti e verifiche.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con lettera in data 26 ottobre 2012 (prot. generale A/33956 del 26 ottobre 2012), ha presentato la proposta di cui all'articolo 20, della *RTTG*, relativa all'anno 2013;
- in data 21 novembre 2012, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (prot. generale P/37506 del 21 novembre 2012) una richiesta di modifica della proposta tariffaria chiedendo di includere le rettifiche relative al corrispettivo unitario variabile *CV*, derivanti dalla mancata imputazione al servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale dei costi relativi al contratto di *service* stipulato con la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., riscontrata nell'ambito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 7 luglio 2011, VIS 68/11;
- con lettera del 26 novembre 2012 (prot. generale A/38117 del 25 novembre 2012), la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09;
- la mancata imputazione al servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale dei costi relativi al contratto di *service* stipulato con la società Edison S.p.A ha comportato, con riferimento agli anni 2011 e 2012, una riduzione dei ricavi spettanti alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A..

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha definito i criteri generali per la regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto;
- l'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto l'introduzione, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto;
- su indicazione degli uffici dell'Autorità, nelle more dell'approvazione del Piano di adeguamento dei misuratori, di cui al comma 8.1, della *RMTG*, le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie, di cui all'articolo 20, della *RTTG*, le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto per l'anno 2013, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alla proposta tariffaria di cui all'articolo 20, della *RTTG*, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità i

coefficienti per l'allocazione agli utenti del trasporto degli autoconsumi, delle perdite e del gas non contabilizzato, di cui all'articolo 16 *bis* della deliberazione 137/02;

- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.7, della *RTTG*, l'Autorità definisce annualmente il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato, tenuto conto delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura; e che, per l'anno 2012, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato sono stati definiti pari al valore medio registrato nell'ultimo biennio.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il comma 2 bis, dell'articolo 38, del Decreto Sviluppo prevede che l'Autorità, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, provveda ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale;
- già oggi le tariffe di trasporto del gas presentano elementi di flessibilità ed economicità del servizio per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale; e che l'introduzione di ulteriori adeguamenti richiede opportuni approfondimenti, che necessariamente devono essere effettuati nell'ambito di una più generale revisione della disciplina tariffaria, anche al fine di assicurare la coerenza del sistema delle tariffe del trasporto con i principi individuati dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento CE 715/2009.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento nonché le componenti di ricavo per l'anno 2013 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- rideterminare, per l'anno 2012, il corrispettivo unitario regionale specifico di impresa e il ricavo di rete nazionale relativo alla società SGI S.p.A, al fine di tenere conto della richiesta di rettifica presentata dalla suddetta società per la correzione di errori materiali;
- prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca, a valere sul conto "Conto squilibri perequazione trasporto regionale", alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., un importo pari ai minori ricavi relativi all'anno 2011 per effetto dell'errata imputazione dei costi in misura pari a 278.649,29 euro, rinviando la determinazione del minore ricavo relativo all'anno 2012 alla disponibilità dei valori di consuntivo dei quantitativi di gas immesso in rete nell'anno 2012;
- al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, prorogare anche per l'anno 2013, la disciplina transitoria del servizio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura  $CM^T$  per l'anno 2013 nonché

l'ammontare dei ricavi riconosciuti presentati dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;

- determinare, per l'anno 2013, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato, considerando il valore medio registrato negli ultimi due anni disponibili;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., inerente i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio
- prevedere che, nell'ambito del procedimento, di imminente avvio, in materia di determinazione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, siano previsti opportuni approfondimenti in merito ad un rafforzamento degli elementi di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale, nel rispetto dei principi di regolazione tariffaria individuati dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento CE 715/2009;
- avviare un procedimento finalizzato all'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente ed ai costi derivanti dalla implementazione della delibera ARG/gas 45/11, secondo il criterio di pertinenza, congruità e addizionalità di detti costi

## **DELIBERA**

1. di approvare le proposte, di cui al comma 20.3, della *RTTG*, presentate dall'impresa maggiore di trasporto per l'anno 2013, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte per l'anno 2013, di cui ai commi 20.2 e 20.3, della *RTTG*, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., aventi ad oggetto le componenti di ricavo di propria spettanza e le tariffe come riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di rideterminare, per l'anno 2012, il corrispettivo unitario regionale specifico di impresa e il ricavo di rete nazionale relativo alla società SGI S.p.A.;
4. di prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., a valere sul conto "Conto squilibri perequazione trasporto regionale", entro il termine di cui al comma 17.8, della *RTTG*, le partite riferite all'anno 2011, in misura pari a 278.649,29 euro;
5. di prorogare, per l'anno 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09, ai fini del calcolo del corrispettivo transitorio di misura  $CM^T$ ;

6. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio  $CM^T$  per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto per l'anno 2013, come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
7. di fissare, per l'anno 2013, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato, in misura pari a 3.386.375 GJ;
8. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio, di cui all'articolo 16bis, della deliberazione 137/02, come riportato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di prevedere che, nell'ambito del procedimento di determinazione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, siano previsti opportuni approfondimenti in merito ad un rafforzamento degli elementi di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale, nel rispetto dei principi di regolazione tariffaria, individuati dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento CE 715/2009;
10. di avviare un procedimento, finalizzato all'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dalla implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11, secondo il criterio di pertinenza, congruità e addizionalità di detti costi e di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza, prevedendo che il procedimento sia completato entro il 30 ottobre 2013;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente alle informazioni di cui ai punti 3. e 4. del presente provvedimento;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*